

MINISTERO DELL'INTERNO

■ **DECRETO 3 aprile 2012**

Modificazione dell'allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, relativo alle modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (12A04894) (GU n. 102 del 3-5-2012)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 2011, concernente «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti gia' riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973»;

Visto l'Allegato 1 al predetto decreto del 9 agosto 2011;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni alle norme sopraindicate e, in particolare, alla parte concernente gli esplosivi appartenenti alla Cat. 2 del citato allegato 1 al decreto ministeriale 9 agosto 2011, al fine di adattare, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, la normativa vigente;

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Letto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili e preso atto del parere favorevole espresso dalla citata commissione nella seduta del 14 dicembre 2011;

Decreta:

La parte concernente gli esplosivi appartenenti alla Cat. 2 dell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011, e' cosi' sostituita:

Parte di provvedimento in formato grafico

Roma, 3 aprile 2012

Il Ministro: Cancellieri

Cat. 1	<p>VE (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica)</p> <p>VD</p>
<p>Cat 2</p> <p>Aggiornamento del Decreto 03.04.2012 G.U. 102 del 03.05.2012</p>	<p>VD</p> <p>VC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Razzi e loro batterie. Batterie o combinazioni di petardi e petardi flash, di sbruffi, di candele romane, di tubi monogetto. Singoli sbruffi, candele romane, tubi monogetto. 2) Artifici singoli o comunque collegati ad esclusivo effetto scoppiante e/o crepitante e/o fischiante, con una carica per singolo effetto superiore a 150 mg. 3) Artifici di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto luminoso. Ai fini della classificazione non è computata la miscela luminosa. <p>VD (se singoli artifici scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150; se singoli artifici ad esclusivo effetto luce colore con una massa netta non superiore a gr 120 (se singoli coni non superiore a 60 gr)</p>
Cat. 3	IV
Cat. 4	IV
T1	VC
T2	IV
P 1	<p>VE (air bag, pretensionatori, generatori di gas, attuatori pirotecnici, tagliacavi)</p> <p>VD (dispositivi illuminanti di superficie: segnali a mano)</p> <p>VC (dispositivi illuminanti di superficie)</p>
P 2	<p>VB (ritardi pirotecnici, accenditori elettrici e non, miccia a lenta e rapida combustione, miccia istantanea non detonante e miccia di accensione a rivestimento)</p> <p>IV (petardi per ferrovia, semilavorati per fuochi pirotecnici, dispositivi illuminanti di superficie)</p>